

Pescara,

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO
RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
Servizio Sostegno Imprese Agricole - DH3 -
Ufficio Innovazione Servizi e aiuti alle Imprese
Via Catullo 17 – 65100 PESCARA
Tel. 085- 7672818-7672819
E-mail -rosaria.garzarella@regione.abruzzo.it

Prot. R.A. n.

- AI S.I.PA

- ALLE OOPPAA

LORO SEDI

Oggetto: Imprenditore Agricolo Professionale - D.Lgs 101/2005.

Facendo seguito agli incontri tenutisi presso il Servizio SIPA di Teramo e presso questa Direzione, si invia unitamente ai modelli, necessari per il rilascio dell'attestato, predisposto secondo i vari casi previsti dalla norma, alcuni chiarimenti procedurali consequenziali al D.Lgs 101/2005 che vanno ad integrare quanto riportato nella nota di questa Direzione trasmessa in data 20/7/04 a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 99/04.

Ai fini del rilascio dell'attestato di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) ai requisiti base:

- 1) 50% del tempo da dedicare all'attività agricola (25% in zone svantaggiate)
- 2) 50% del reddito da lavoro deve provenire dall'attività agricola (25% in zone svantaggiate)
- 3) il possesso di qualifica professionale;

si aggiunge l'iscrizione all'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale - gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura);

Quest'ultima, pur necessaria per usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie (art. 4), diventa obbligo, ai sensi dell'art 5 bis, a seguito del rilascio dell'attestato di IAP.

Si ritiene opportuno precisare che tale iscrizione non è una condizione indispensabile per il rilascio dell'attestato, sia esso definitivo che provvisorio, ma è un requisito aggiuntivo indipendente che si abbina all'attestato nei casi in cui la norma prevede il possesso dell'attestato.

Emerge quindi che :

- 1) se il richiedente ha i primi 3 requisiti l'attestato può essere rilasciato con l'obbligo di iscrizione all'INPS (gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura);
- 2) nel caso in cui mancano i requisiti può essere rilasciato l'attestato provvisorio. Entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti base pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

Per il diritto alla qualifica di IAP da parte della società di persone, cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro e capitali, il D.Lgs 101/05 coordinato con il D.Lgs. 99/04 è abbastanza chiaro e non necessita di precisazioni.

Si ritiene comunque opportuno ricordare che l'art. 1, comma 5, del D.lgs 99/04, modificato dal D.Lgs 101/05 dispone che:

- “le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerati come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura”.

Tale innovazione del D.Lgs. 99/04 assume rilevanza per la valutazione del requisiti base;

- la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società (art.1 - comma 3bis);
- le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. (art. 1 – 3 comma);
- la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio conclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola (art. 2 – 1 comma).

Il Servizio SIA (Sostegno Imprese Agricole) è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Gaetano Valente

GV/dfi